MODULARIO
P.C.M.- 198

MOD.

REPERTORIO ATTI N. 435-II (SC). 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 3 agosto 2015

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente distribuzione sull'accantonamento di cui all'articolo 5, comma 2 del DPCM 18 maggio 2016, relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016 recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse per l'anno 2016", il quale prevede che la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del citato Decreto, pari ad euro 75.173.143,78, sia distribuita con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per le medesime finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 5;

VISTA la nota del 25 luglio 2016 con la quale l'ANCI ha chiesto di convocare una seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nei primi giorni del successivo mese di agosto, al fine di potere procedere – come da nuovi dati acquisiti e condivisi – ad una prima distribuzione su suddetto accantonamento;

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 29 luglio 2016 sono stati condivisi i criteri di riparto;

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di decreto con la nota metodologica ed il piano di riparto allegati;

VISTA la nota di pari data, con la quale l'ANCI ha espresso assenso tecnico;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

MODULARIO
P.C.M.- 198

MOD.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente distribuzione sull'accantonamento di cui all'articolo 5, comma 2 del DPCM 18 maggio 2016.

Lo schema di decreto è allegato al presente atto costituendone parte integrante.

Il Segretario
Caterina Cittadino

Il Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3.767,45 milioni di euro per tenere conto dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni per l'imposta municipale propria (IMU) e per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) previste dai commi da 10 a 16 nonché 53 e 54 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Visto l'articolo 1, comma 380-sexies della legge n. 228 del 2012, come introdotto dall'articolo 1, comma 17, lettera f), della legge n. 208 del 2015, in base al quale l'incremento di 3.767,45 milioni di euro è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e della TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli;

Visto l'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, concernente la definizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016, il quale ha previsto, sulla base dei dati di gettito disponibili, la ripartizione a favore dei comuni interessati della somma complessiva di euro 3.692.276.856,22 e che la restante quota, pari ad euro 75.173.143,78 sia distribuita con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che sono stati acquisiti ulteriori dati relativi al gettito per l'anno 2015 della TASI dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per un importo complessivo pari ad euro 31.274.413,00;

Ritenuta l'opportunità di distribuire prioritariamente l'importo complessivo di euro 31.274.413,00 e di rinviare la distribuzione definitiva della restante somma di euro 43.898.730,78 attraverso l'emanazione di uno o più decreti, come stabilito dall'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, per tenere conto di tutte le fattispecie previste dai commi da 10 a 16 nonché 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e delle rettifiche finali con eventuali variazioni anche negative;

Sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016

DECRETA:

ARTICOLO 1

(Determinazione e corresponsione di una ulteriore quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016)

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'allegato A al presente decreto, è corrisposta un'ulteriore quota a titolo di Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 pari complessivamente ad euro 31.274.413,00, a valere sulla quota non ripartita del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, pari ad euro 75.173.143,78.

2. La determinazione degli importi di cui al comma 1 è effettuata secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto..

3. In sede di distribuzione definitiva della restante somma di euro 43.898.730,78, che avverrà con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, per tenere

conto di tutte le fattispecie previste dai commi da 10 a 16 nonché 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e delle rettifiche finali relative al gettito dell'abitazione principale, nell'ipotesi in cui gli importi assegnati in applicazione del comma 1 e dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, risultino superiori a quelli dovuti, il Ministero dell'interno procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

MEF

Roma, 2 agosto 2016

ALLEGATO B

Nota metodologica concernente la determinazione di una ulteriore quota del fondo di solidarietà comunale 2016 (ex art. 5, co.2, DPCM 18 maggio 2016)

L'articolo 1, comma 380-ter, della legge n. 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che, a decorrere dal 2016, la dotazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) sia incrementata per un importo pari a 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito conseguente alle esenzioni previste dalla legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54). Tale riparto avviene in base al gettito effettivo in deroga ai criteri ordinari di riparto del fondo disposti dai commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Con il DPCM del 18 maggio 2016, concernente la definizione e la ripartizione delle risorse spettanti a titolo di FSC per l'anno 2016, è stata attribuita ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna una somma complessiva di euro 3.692.276.856,22 con l'applicazione dei criteri indicati nella nota metodologica oggetto di accordo con ANCI nella seduta del 24 marzo 2016 della Conferenza Stato città e autonomie locali.

L'articolo 5, comma 2, del citato DPCM stabilisce che la quota non ripartita, pari a euro 75.173.143,78 sia distribuita con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le stesse finalità indicate dalla legge, ovvero il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna del mancato gettito conseguente alle agevolazioni IMU/TASI previste dalla legge di stabilità 2016.

Con il decreto in esame si procede ad una prima integrazione delle somme spettanti, in particolare per ciò che riguarda il ristoro dell'esenzione TASI sull'abitazione principale, per un importo complessivo di euro **31.274.413,00.** La quota rimanente, pari a euro 43.898.730,78, verrà successivamente ripartita al fine di integrare e rettificare il contributo erogato per tutte le fattispecie previste dall'articolo 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54, della legge n. 208/2015.

In tale sede, come indicato dal decreto in esame (comma 3 dell'unico articolo) si procederà anche ad una verifica finale degli importi già erogati con un conguaglio finale, nell'ambito delle risorse complessivamente stanziate e il recupero delle eventuali somme eccedenti.

L'importo di euro 31.274.413,00 viene quindi ripartito secondo la metodologia di seguito indicata.

Preliminarmente, si evidenzia che sono stati aggiornati i dati di gettito relativi all'anno 2015 per i versamenti TASI abitazione principale (codice tributo 3958), già utilizzati nel precedente riparto effettuato con il FSC 2016.

Parimenti sono stati acquisiti i dati del gettito versato nel 2016 per la determinazione del gettito teorico 2016 della TASI imputabile alle abitazioni di lusso non esentate: tali dati non erano invece disponibili al momento del riparto del FSC 2016.

Il ristoro già attribuito è integrato in primo luogo con i versamenti (codice tributo 3958) relativi all'anno 2015 acquisiti dopo il 18 marzo 2016 (data di elaborazione del FSC 2016) e fino alla data del 27 luglio 2016. Tali importi riguardano sia i versamenti effettuati da persone fisiche che da altri soggetti (IACP/ATER e cooperative a proprietà indivisa), imputabili sostanzialmente alle fattispecie considerate assimilate all'abitazione principale[1].

In aggiunta, l'integrazione del ristoro da attribuire ai comuni considera anche la quota di gettito (effettivo) relativa ai ritardati versamenti che saranno successivamente acquisiti (dopo il 27 luglio), quota stimata sulla base dell'andamento del gettito 2015 TASI abitazione principale e il confronto con quello dell'anno precedente.

In particolare, è stata condotta un'analisi sulle c.d "code di gettito" relative ai versamenti effettuati dalle persone fisiche secondo varie casistiche.

Per gli oltre 4mila comuni con regime TASI abitazione principale non variato tra 2014 e 2015[2] si considera il gettito 2014 come un valore *benchmark* cui allinearsi nei casi in cui il gettito 2015 sia inferiore.

Per gli oltre 3.800 comuni con regime variato si procede invece nel seguente modo:

- Per i comuni con variazione sostanziale di aliquota e/o detrazione (nel 2015 rispetto al 2014) si è determinata un'incidenza su base comunale dei ritardati versamenti (effettuati da persone fisiche) riscontrati con riferimento all'anno 2014. Tale incidenza è stata poi applicata ai versamenti relativi all'anno 2015[3];

---

[1] Si rinvia al successivo riparto la valutazione delle eventuali somme da attribuire ai comuni per il ristoro di immobili assimilati di proprietà di IACP/ATER corrispondenti a versamenti effettuati con codice tributo non attinente alla prima casa.

[2] Nella valutazione di regime non variato si considerano anche i comuni nei quali si rilevano variazioni normative minime tali da non incidere sostanzialmente nelle valutazione del gettito effettivo.

[3] In particolare, con riferimento al gettito relativo alle persone fisiche di imputazione 2014 si è calcolata l'incidenza dei versamenti attesi mediante il rapporto fra gettito entrato (da aprile dell'anno n+1 a giugno dell'anno n+2) e gettito entrato nell'anno n fino a marzo dell'anno n+1.

- Per i comuni che hanno istituito la TASI abitazione principale solo nel 2015 si applica un'incidenza media di versamenti ritardati stimata con riferimento ai comuni con regime invariato. Successivamente si procede come nel caso precedente[4];
- Per i comuni che hanno azzerato l'aliquota TASI nel 2015 non si determina alcuna integrazione del ristoro.

Dalla procedura sopra indicata sono esclusi i 639 comuni, con delibere 2015 adottate o pubblicate fuori dei termini di legge: per tali enti il ristoro della TASI abitazione principale è stato effettuato sulla base dei versamenti relativi all'anno 2014 e non si determina alcuna integrazione. Sul punto in esame si veda quanto indicato con la nota metodologica approvata nella seduta del 24 marzo 2016.

Dall'importo determinato per ciascun comune occorre poi detrarre la quota della TASI per le abitazioni di lusso. Considerando anche le informazioni desumibili dai dati di gettito 2016 la TASI per le abitazioni di lusso viene stimata in misura pari a 22,7 milioni di euro.

Sulla base di tali criteri viene quantificato una differenza da erogare a favore dei comuni, rispetto al ristoro attribuito a marzo, di 32,4 milioni di euro.

Occorre però considerare che per i comuni che hanno beneficiato del riparto dell'accantonamento di 80 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 380-sexies, della legge n. 228/2012, in misura pari alla differenza tra il gettito TASI ad aliquota di base e il gettito rilevato (ove inferiore), l'integrazione del ristoro del gettito effettivo, come sopra determinata, è riconosciuta per la quota parte che eccede la quota di accantonamento di cui al comma 380-sexies attribuita.

Per effetto di tale ultima rettifica il ristoro della TASI abitazione principale, a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna, è quindi integrato per un importo complessivo di euro 31.274.413,00 come indicato dall'Allegato A al presente decreto.

Tale incidenza è stata applicata al contributo erogato a marzo (per la quota parte relativa alle persone fisiche) e si è sottratto il gettito riscosso dal 1° aprile al momento dell'elaborazione (27 luglio 2016) che sarà comunque incluso nel ristoro: se il risultato della sottrazione è negativo, viene azzerata la quota "code di gettito".

[4] Se il risultato comprensivo delle c.d. "code di gettito" risulta inferiore al gettito già acquisito alla data di elaborazione (27 luglio 2016), non si attribuisce alcun valore alla quota ritardati versamenti.